

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Oggetto: Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli (art. 6, co. 5, decreto legge n. 102/2013). Linee guida per annualità 2020: Modifiche e integrazioni della DGR 30.1.2017, n. 82.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla *PF Urbanistica, Paesaggio, Edilizia* dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria ai sensi del d.lgs. 118/2011;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della *PF Urbanistica, Paesaggio, Edilizia*;

VISTA la proposta del Dirigente del *Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio*;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell'allegato "Verbale di seduta"

DELIBERA

- 1) Di modificare la DGR 30 gennaio 2017, n. 82 recante le linee guida per l'utilizzo del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 (conv. Legge n. 124/2013) con le seguenti integrazioni:
 - Al paragrafo 1 dell'Allegato A, "**FINALITA**", dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente testo: "*Per l'anno 2020, al fine di rendere più agevole l'utilizzo delle risorse disponibili, la platea dei beneficiari del Fondo è estesa anche ai soggetti che, pur non essendo destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto, presentino una autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito ai fini IRPEF superiore al 30% nel periodo marzo-maggio 2020 rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente e di non disporre di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o agli oneri accessori*".
 - Al paragrafo 2 dell'Allegato A, "**RISORSE: RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE AI**



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

COMUNI", dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente testo: "Per l'anno 2020, per far fronte alle emergenze sociali ed economiche determinate dall'emergenza sanitaria da COVID-19, tutti i comuni della Regione Marche sono ammessi a partecipare al Fondo statale destinato agli inquilini morosi incolpevoli. La Regione assegna le risorse ai Comuni sulla base del fabbisogno effettivo risultante dalle domande presentate e istruite con esito positivo".

- Al paragrafo 3 dell'Allegato A, "**MODALITA' DI UTILIZZO**", dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente testo: "Per l'anno 2020 i Comuni che non vi abbiano già provveduto avviano le procedure mediante pubblicazione di appositi bandi aperti. I bandi eventualmente pubblicati prima dell'adozione del presente provvedimento vengono integrati con le disposizioni del presente provvedimento.

*I Comuni richiedono alla Regione l'erogazione dei fondi necessari a soddisfare le richieste pervenute e istruite con esito positivo in corrispondenza delle "finestre" del **10 agosto** e del **31 ottobre**. Nel caso in cui le risorse non siano sufficienti a coprire per intero il fabbisogno espresso dai Comuni:*

- *la Regione ripartisce i fondi in misura proporzionale al fabbisogno comunicato da ciascun Comune;*
- *i Comuni rideterminano l'ammontare del contributo mediante riduzione percentuale dell'importo spettante in base a quanto previsto dal successivo paragrafo "6. Finalizzazione dei contributi ed entità". Tale riduzione tiene conto della presenza, nel nucleo familiare del richiedente, di: ultrasessantenni; minori; componenti con invalidità accertata per almeno il 74%; componenti in carico ai servizi sociali o alle aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale".*
- Al paragrafo 4 dell'Allegato A, "**LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE AI COMUNI**", dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente testo: "Per l'anno 2020 la Regione procede alla liquidazione delle risorse disponibili, a beneficio dei Comuni, entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta".
- Al paragrafo 5 dell'Allegato A, "**REQUISITI DI ACCESSO AI CONTRIBUTI (REQUISITI SOGGETTIVI)**", dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente testo: "Per l'anno 2020 sono altresì ammessi a beneficiare del contributo i soggetti che, pur non essendo destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto, presentino una autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito ai fini IRPEF superiore al 30% nel periodo marzo-maggio 2020 rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente e di non disporre di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o agli oneri accessori. Il richiedente deve essere titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare registrato, anche se tardivamente, e deve risiedere nell'alloggio da almeno un anno. Sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9.

Con riguardo al requisito della perdita del reddito familiare si precisa che:

- a) lavoro dipendente: la diminuzione del reddito da lavoro dipendente, nella misura minima del 30%, viene dimostrata mediante confronto tra il reddito lordo percepito in busta paga nei mesi di marzo, aprile e maggio 2019 e il reddito lordo percepito nelle*



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

corrispondenti mensilità 2020. L'eventuale reddito da cassa integrazione 2020 viene dichiarato e considerato ai fini del raffronto; se al momento della presentazione della domanda non è stato ancora percepito, viene considerato nella misura del 50%. Ai fini del confronto non vengono considerati i redditi derivanti da premi di produzione e/o produttività;

b) lavoro autonomo: la diminuzione del reddito da lavoro autonomo, nella misura minima del 30%, viene dimostrata mediante confronto tra il volume di affari ai fini IVA registrato nei mesi di marzo, aprile e maggio 2019 e il volume di affari ai fini IVA registrato nelle corrispondenti mensilità 2020. Per i lavoratori autonomi in regime di contabilità forfettaria o semplificata il confronto avviene sul fatturato registrato nel trimestre marzo-maggio, anni 2019 e 2020;

c) lavoro intermittente con contratto a chiamata: il requisito viene dimostrato confrontando la media delle retribuzioni mensili dell'anno 2019 con le retribuzioni percepite nei singoli mesi di marzo, aprile e maggio 2020;

d) Nel caso di redditi misti (es.: lavoro dipendente e lavoro autonomo) o di più redditi omogenei (es.: 2 redditi da lavoro dipendente o 2 redditi da lavoro autonomo) all'interno dello stesso nucleo familiare / formazione sociale di cui alla legge n. 76 del 20 maggio 2016, gli stessi vanno sommati tra loro ai fini della verifica della riduzione del 30%".

- Al paragrafo 6 dell'Allegato A "**FINALIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI ED ENTITÀ**", dopo la tabella relativa alla "finalità" degli interventi e all'entità del "contributo", è aggiunto il seguente testo: "Per l'anno 2020 la tabella è integrata con la seguente lett. e):

Finalità	Contributo
<i>e) <u>Regolarizzare il pagamento dei canoni di locazione relativi al periodo marzo-maggio 2020, a seguito della perdita di liquidità connessa all'emergenza da Covid-19</u></i>	<i>Il contributo non può essere superiore all'importo dell'insoluto, con un massimo di € 500,00/mese</i>

- Al paragrafo 10 dell'allegato A, "**MONITORAGGIO**", dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente testo: "Per l'anno 2020 i Comuni inviano alla Regione, debitamente compilate, le schede di monitoraggio predisposte dal MIT alle scadenze del 31 luglio e 31 ottobre, fermo restando l'obbligo di inviare le schede relative alle scadenze del 1 marzo e 1 giugno, vigenti prima dell'adozione del presente provvedimento";
- Dopo il paragrafo 10 dell'Allegato A, "**MONITORAGGIO**", è aggiunto il seguente paragrafo:
"11. ESCLUSIONI Sono escluse le domande provenienti da soggetti che hanno presentato, nell'anno 2020, domanda di contributo per l'accesso alla Misura: "Emergenza epidemiologica Covid-19. Intervento straordinario di sostegno pagamento



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

canoni di locazione” approvata dalla Regione Marche con DGR n. 746 del 15/6/2020 e successivi provvedimenti attuativi”;

- 2) L’onere finanziario derivante dalla presente deliberazione, pari a € 1.180.814,41, trova copertura sul capitolo di spesa n. 2120610004 del bilancio 2020/2022, annualità 2020 nell’ambito della disponibilità già attestata con DGR 788 del 29 giugno 2020;
- 3) Le ulteriori risorse statali che si renderanno disponibili per l’anno 2020 verranno ripartite e utilizzate secondo le Linee guida approvate con il presente atto;
- 4) Di pubblicare il presente provvedimento ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. 14.3.2013, n. 33.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Deborah Giraldi)

Documento informatico firmato digitalmente

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Luca Ceriscioli)

Documento informatico firmato digitalmente



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Art. 11 L. 9.12.1998, n. 431, di istituzione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;
- Art. 6, co. 5, del d.l. n. 102/2013 (conv. legge 28.10.2013, n. 124), di istituzione del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli;
- DGR n. 82 del 30.1.2017 (linee guida per l'utilizzo del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli);
- Art. 1, co. 21, L. 27.12.2017, n. 205;
- Art.65, commi 2-ter e 2-quater, del d.l. 18/2020;
- L.R. n. 41 del 30 dicembre 2019. Disposizioni per la formazione del bilancio 2020/2022 della Regione Marche (legge di stabilità 2020);
- L.R. n. 42 del 30 dicembre 2019. Bilancio di previsione 2020/2022;
- DGR n. 1677 e n. 1678 del 30/12/2019 e ss.mm.ii.;
- DGR n. 430 del 6.04.2020 che ha iscritto il finanziamento statale di € 1.180.814,41 sul capitolo 2120610004
- DDPF n. 15/UPT del 20.4.2020, di accertamento dell'entrata.

Motivazione

L'art. 65, comma 2-ter, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 denominato "Cura Italia" (conv. legge 24 aprile 2020, n. 27) contiene tra l'altro disposizioni per accelerare l'erogazione, a favore delle Regioni, delle risorse statali attribuite al *Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli* (art. 6, co. 5, d.l. n. 102/2013), relative all'annualità 2020.

Il comma 2-quater del medesimo articolo 65 dispone che le Regioni, nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 18/2020, attribuiscono ai comuni le risorse assegnate, anche in applicazione dell'art. 1, comma 21, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con procedura di urgenza.

Il Decreto Interministeriale (MIT-MEF) di riparto tra le Regioni della dotazione assegnata per l'anno 2020 al Fondo in argomento, già firmato dai Ministri competenti, risulta in fase di adozione e pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Il Decreto, trasmesso a questa struttura regionale con nota MIT n. 5588 del 22.05.2020 (ns. protocollo n. 519475 del 25.05.2020), prevede, in estrema sintesi:

- l'assegnazione di risorse alla Regione Marche pari a € 243.334,86;
- l'ampliamento della platea dei beneficiari del Fondo ai *soggetti che, pur non essendo destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto, presentino una autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito ai fini IRPEF superiore al 30% nel periodo marzo-maggio 2020 rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente e di non disporre di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o agli oneri accessori*. Il richiedente il contributo deve essere titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare registrato, anche se tardivamente, e deve risiedere nell'appartamento da almeno un anno; sono esclusi dal contributo gli immobili appartenenti alle categorie A1, A8 e A9.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Si precisa inoltre che, nelle more dell'adozione e pubblicazione del citato Decreto Interministeriale sulla Gazzetta Ufficiale, al momento risulta iscritto nel bilancio regionale 2020/2022, annualità 2020, l'importo di € 1.180.814,41 assegnato alla Regione Marche con Decreto MIT 23 dicembre 2019 (riparto risorse annualità 2019).

Le linee guida regionali per l'utilizzo del Fondo statale destinato agli inquilini morosi incolpevoli sono state approvate con DGR n. 82/2017.

Considerata pertanto la tempistica delineata dal citato art. 65, co. 2-quater, del decreto legge 18/2020, e la nuova platea dei destinatari dei contributi relativi al Fondo inquilini morosi incolpevoli -anno 2020, si rende necessario e opportuno approvare disposizioni specifiche per l'impiego delle risorse statali in corso di assegnazione, procedendo ad una modifica, con integrazioni, della DGR n. 82/2017.

L'onere finanziario derivante dalla presente deliberazione, al momento quantificato in € 1.180.814,41, trova copertura sul capitolo di spesa n. 2120610004 del bilancio 2020/2022, annualità 2020, nell'ambito della disponibilità già attestata con DGR n. 788 del 29 giugno 2020. Trattasi di risorse vincolate, coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste dall'atto, in base ai livelli di articolazione del Piano dei conti integrato di cui al D.Lgs.118/2011/ e SIOPE. La relativa entrata è stata registrata sul capitolo n. 1201010036 del Bilancio 2020/2022, annualità 2020, accertamento n. 1235 del 16.4.2020 con DDPF n. 15/UPT del 20.4.2020

Nell'eventualità che si registrino economie di spesa delle risorse disponibili per il fondo inquilini morosi incolpevoli, verranno adottati i necessari provvedimenti per dare applicazione a quanto disposto dall'art. 1, co. 21, della legge 205/2017 in base al quale le risorse non spese del fondo inquilini morosi incolpevoli possono essere utilizzate per le finalità del Fondo nazionale di sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della legge 431/1998.

Con DGR n. 788 del 29 giugno 2020 la Giunta Regionale ha chiesto il parere al Consiglio delle Autonomie Locali ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lett. c), L.R. n. 4/2007. La DGR in questione è stata trasmessa dalla Segreteria della Giunta Regionale al CAL. Il Consiglio delle Autonomie Locali ha espresso il seguente parere n. 34/2020 nella seduta del 7 luglio 2020: "parere favorevole condizionatamente a modifiche specificamente formulate come di seguito:

1. al terzo alinea recante "Al paragrafo 3 dell'Allegato A, "MODALITA' DI UTILIZZO" del punto 1) del deliberato all'Allegato A della DGR in oggetto dopo le parole "*delle finestre del*" le parole "*31 luglio*" sono sostituite dalle seguenti: "*10 agosto*";
2. al terzo alinea recante "al paragrafo 3 dell'allegato A, "MODALITA' DI UTILIZZO" del punto 1) del deliberato all'allegato A della DGR in oggetto dopo le parole "*per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale*" sono aggiunte le seguenti: "Esclusivamente per l'anno 2020 la rendicontazione prevista dal paragrafo 3 dell'Allegato A alla DGR n. 82/2017 alla data del 1° ottobre, viene differita al 31 ottobre, fermo restando una rendicontazione separata per i beneficiari rientranti nei criteri originari della DGR n. 82/2017 e i beneficiari in possesso dei requisiti stabiliti nella DGR n. 788/2020. Oltre alla data del 31 ottobre restano in vigore esclusivamente i criteri di cui alla DGR n. 82/2017".

Nel merito di quanto espresso al punto 1. del parere del CAL, si condivide la necessità di spostare il termine del 31 luglio al 10 agosto, per consentire ai comuni e ai cittadini richiedenti una tempistica adeguata per l'emanazione degli avvisi pubblici e per la presentazione delle richieste di contributo. L'osservazione avanzata dal CAL al n.ro 1 è pertanto da accogliere.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Nel merito di quanto espresso al punto 2. del parere del CAL si osserva che al paragrafo 3 dell'allegato A "MODALITA' DI UTILIZZO" non è previsto alcun termine per la *rendicontazione* delle spese da parte dei comuni, dal momento che tale aspetto è trattato nel paragrafo 10 "MONITORAGGIO" che, per l'anno 2020, prevede già il termine del 31 ottobre in sostituzione di quello del 1 ottobre.

Inoltre la disciplina dettata per l'anno 2020, proposta con la DGR n. 788/2020, si riferisce - per definizione - alla sola annualità 2020 per cui non risulta necessario precisare che "oltre alla data del 31 ottobre restano in vigore esclusivamente i criteri di cui alla DGR 82/2017". L'osservazione avanzata dal CAL al n.ro 2 non è pertanto da accogliere.

Esito dell'istruttoria

Stante quanto sopra si propone l'adozione della presente deliberazione

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014

Il responsabile del procedimento
(Nicola Sciulli)

Documento informatico firmato digitalmente

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA PF URBANISTICA, PAESAGGIO, EDILIZIA

Il sottoscritto considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014

Il dirigente
Maria Cristina Borocci

Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA, GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014

Il dirigente del servizio
(Nardo Goffi)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

